



350 Soa x L. 1'000

VERBALE D'ASSEMBLEA COSTITUTIVA DI COOPERATIVA SOCIETA'

A R.L.

Repubblica Italiana.-

L'anno millenovecentosessantasei, addi venti febbraio  
ore nove e trenta primi; in Enemonzo, nella sala della  
casa della Cooperativa di Lavoro; ~~-----~~  
avanti a me avv. Bruno Lepre, notaio in Tolmezzo, iscrit-  
to al Collegio Notarile di Udine, senza l'assistenza  
di testimoni per concorde rinunziadelle parti col mio  
consenso, si presentano i signori: ~~-----~~

Micoli Tiziano nato a Ovaro il 7/11/1915, Taddio Ales-  
sandro nato qui il 10/9/1901, Dario Giovanni nato a  
Lauco il di 1/1/1907, Pivotti Giustino nato qui 1'1/6/  
1906, Cimenti Giovanni nato qui il 10/8/1913, Concina  
Giovanni nato qui il 29/12/1926, Rugo Romano nato qui  
il 10/10/1903, Rugo Sante nato qui il 14/5/1899, For-  
nesza Alcide nato qui il 30/10/1892, Flora Oreste nato  
qui il 23/9/1903, Missana Sereno nato qui il 26/9/1911,  
Ortis Realdo nato qui il 30/12/1919, De Prato Virginio  
nato a Socchieve il 31/8/1909, Rugo Luigi nato qui 1'  
11//6/1923, Tomat Ernesto nato a Lauco il 10/12/1910,  
Polentarutti Geremia nato a Sauris il 28/3/1905, Dario  
Giovanni nato qui il 25/11/1923, Adami Aldo nato qui  
1'1/3/1928, Cimenti Mario nato a Ovaro il 10/5/1920,  
Concina Pietro nato qui il 19/5/1920, Pivotti Adelchi

*Verba di questo verbale  
Tribunale di Udine  
1.4.1966 N. 04/66*

nato qui il 2/11/1912, Zanier Denis nato qui il 29/5/  
1915, Travani-Tomat Pietro nato a Lauco il 3/9/1921,

comparsi, tutti cittadini italiani, agricoltori, qui re-  
sidenti, della cui personale identità io sono certo, che  
mi richiedono di ricevere questo atto col quale essi  
oggi costituiscono tra di essi una Società Cooperativa  
a responsabilità limitata denominata "Latteria Sociale  
Valle Tagliamento" con sede in Enemonzo, via Borta 16,  
società che aderisce all'Associazione delle Cooperati-  
ve Friulane, Società avente per iscopo: =====

a) la razionale lavorazione del latte prodotto nelle  
stalle dei soci, accedente il consumo familiare, l'al-  
levamento di vitelli e la vendita per il consumo, alla  
popolazione locale; =====

b) la conservazione ed eventuale stagionatura dei pro-  
dotti della lavorazione; =====

c) la restituzione dei prodotti della lavorazione ai  
soci proporzionalmente al latte da ciascuno di essi  
conferito.- =====

La società così costituita tra i produttori di latte  
di Enemonzo e zone limitrofe, avrà la durata di anni  
cinquanta e potrà essere prorogata dalla assemblea dei  
soci.- =====

Essa cooperativa, retta dai principi mutualistici,  
sarà regolata dallo statuto sociale che, letto al com-

parsi, allego a questo atto sotto la lettera A).- ==

Dopo breve discussione lo statuto è approvato da unanimità dai soci presenti.- =====

Quindi i comparsi procedono alla elezione del primo Consiglio di Amministrazione che guiderà la Società.-

Risultano componenti del Consiglio i soci signori:  
Micoli Tiziano, Taddio Alessandro, Dario Giovanni,  
Pivotti Giustino, Gimenti Giovanni, Concina Giovanni,  
Rugo Romano, Rugo Sante, Fornezza Alcide, Flora Oreste,  
Missana Sereno, De Prato Virginio.- =====

Viene poi eletto il Collegio dei Probiviri - Risultano eletti i signori: Deotto Corrado presidente, Cimenti Mauro e don Poiani *Mosino* membri; =====

Viene infine eletto il Collegio dei Sindaci: risultano eletti i signori Ortis Realdo presidente, Candotti GioBatta, De Marchi Severino membri.- =====

Gli amministratori, probiviri e sindaci presenti alla odierna assemblea costitutiva, dichiarano di accettare la carica e ringraziano per la fiducia loro accordata.- =====

Le parti comparse sono certe che la Cooperativa valorizzerà il potenziamento ed il miglioramento della produzione lattiero casearia della zona, attraverso una gestione più razionale ed economica del conferimento e della produzione e lavorazione del latte, di-

ventando attività idonea a tonificare la carente economia agricola della zona.-



Le parti per quanto non espressamente previsto nello odierno atto costitutivo e nello statuto testè approvato e allegato a questo atto per farne parte integrante, fanno espresso riferimento e richiamo per il regolamento dei rapporti sociali e della vita della società, alle norme di legge regolanti le cooperative di questo tipo.-

I comparenti delegano poi il signor Micoli Tiziano ad apportare al presente atto e allo statuto approvato, tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità e Collegi giudicanti in sede di omologa e di tutela.-

L'atto da me scritto su due fogli e fino qui di questa settima facciata, è da me letto ai soci comparsi che lo riconoscono conforme alla loro volontà, e in conferma di un tanto, meco qui in appresso lo sottoscrivono alle ore undici e dieci primi esatti, delegando alla firma dei fogli intercalari e dello allegato i soci Micoli Tiziano e Taddio Alessandro.-

Micoli Tiziano = Taddio Alessandro = Dario Giovanni  
Pivotti Giustino = Cimenti Giovanni = Concina Giovanni  
Rugo Romano = Rugo Sante = Fornezza Alcide = Flora Creste  
Missana Sereno = Ortis Realdo = De Prato Virginio =



Rugo Luigi = Tomat Ernesto = Polentarutti Geremia =  
Dario Giovanni = Adami Aldo = Cimenti Mario = Conci-  
na Pietro = Pivotti Adelchi = Zanier Denis = Travani-  
Tomat Pietro = Bruno Lepre Notaio (L.S.) - =====

---





**STATUTO SOCIALE**                      **TITOLO I**

**Costituzione - Denominazione - Sede - Scopo e Durata  
della Società**

**Art. 1) Tra i produttori di latte di Enemonzo e zone  
limitrofe si è costituita una Società Cooperativa a  
responsabilità limitata denominata "LATTERIA SOCIALE  
VALLE ALTO TAGLIAMENTO" con sede in Enemonzo, via Ber-  
ta, 16.- Essa aderisce all'Associazione delle Coopera-  
tive Friulane.-**

**Art. 2) La Società ha per scopi:**

**a) la razionale lavorazione del latte prodotto nelle  
stalle dei soci, eccedente il consumo familiare, l'al-  
levamento dei vitelli e la vendita per il consumo, al-  
la popolazione locale;**

**b) la conservazione ed eventuale stagionatura dei pro-  
dotti della lavorazione;**

**c) la restituzione dei prodotti della lavorazione ai  
Soci proporzionalmente al latte da ciascuno di essi  
conferito.-**

**Art. 3) La durata della Società è di anni 50 (cinquan-  
ta) e potrà essere prorogata dall'Assemblea generale  
dei Soci.**

**TITOLO II**

**Soci - Diritti - Doveri - Recesso ed Esclusione**

**Art. 4) Si acquista la qualità di socio mediante la**

sottoscrizione del "Libro Soci" ed il versamento della quota sociale.

Art. 5) Dopo la costituzione della Società coloro che intendessero farvi parte devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, versando la quota sociale e la tassa di ammissione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione stesso.- Questi delibera senza obbligo di motivazione sulla domanda presentata.

Art. 6) Possono far parte della società i produttori di latte giuridicamente capaci. I minorenni, gli interdetti per infermità di mente e le persone giuridiche possono essere ammesse in società dai loro legali rappresentanti. Ne sono escluse quelle persone aventi interessi contrari alla società e di riprovevole condotta morale.-

Art. 7) Ogni socio ha diritto:

a) di intervenire alle assemblee, di votare e di essere eletto alle cariche sociali;

b) di ritirare i prodotti di cui all'art. 2 lettera C) dopo avere corrisposto il tasse di lavorazione fissate dal Consiglio di Amministrazione, e soddisfatto ogni suo debito verso la società.-

Art. 8) Ogni socio deve:

a) conferire alla società tutto il latte prodotto nel-

la sua stalla in conformità alle disposizioni di cui all'art.2 lettera A) del presente Statuto;

b)osservare il presente Statuto ed il regolamento interno;


c)sottostare alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione regolarmente prese;

d)conferire al Caseificio il latte secreto da bovine acquistate da commercianti di bestiame o da privati residenti fuori dalla giurisdizione della Società dopo aver presentato al Presidente della Società un certificato medico-veterinario che dichiari le bovine esenti da malattie contagiose e che comunque possano influire sulla igienicità del latte.

Art. 9) La risoluzione del rapporto sociale ha luogo per la morte del socio, per recesso, per decadenza e per esclusione.

Art. 10) In caso di morte del socio, gli eredi avranno diritto di rimborso della quota sociale al valore nominale e ciò nel caso che essi non intendano indicare altro familiare in qualità di socio al posto del defunto. Tanto la eventuale domanda di richiesta di rimborso quanto la designazione di altro familiare dovranno essere fatte entro un anno dalla morte del socio. Dopo tale periodo, se nessuno si sarà presentato a ritirare la quota sociale, questa verrà passata

al fondo riserva.



Art. 11) Il recesso è ammesso dal Consiglio di Amministrazione quando il socio non allevi più bovine, o comunque non porti latte in latteria per 10 anni consecutivi, o si trasferisca altrove, o vengano a mancare quei requisiti per i quali è stato ammesso nella società. Al socio receduto viene rimborsata la quota sociale al valore nominale.-

Art. 12) La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei sensi di legge e nei casi di cui agli art. 6 ed 11 del presente Statuto. Anche in questo caso al socio viene rimborsata la quota sociale al valore nominale.-

Art. 13) Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di escludere dalla società il socio che:

- a) non osservi le disposizioni del presente Statuto e del regolamento interno, oppure non sia attenga alle disposizioni della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente approvate;
- b) a scopo di frode o per negligenza abbia consegnato latte adulterato ed anormale;
- c) abbia in qualsiasi modo arrecato danno alla società;
- d) fomenti dissidi e discorsini fra i soci.

Il socio escluso non ha diritto al rimborso della quota sociale, mentre la società potrà rivalersi sui pro-



dotti di sua spettanza e ancora giacenti presso la  
latteria per indennizzi di eventuali danni e di mal-  
te inflitte e non soddisfatte.-

Art. 14) Il socio dichiarato decaduto ed il socio esclu-  
so dalla società, qualora intendano impugnare la deli-  
bera del Consiglio di Amministrazione devono ricorrere  
al comitato dei Probiviri entro il termine di 15  
giorni dalla notifica del provvedimento a loro carico.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 15) Tutti i soci sono tassativamente impegnati  
a risolvere ogni questione e vertenza relativa ai rap-  
porti sociali contemplati dallo Statuto e dal Regola-  
mento interno, attraverso i competenti organi della  
Società e particolarmente attraverso i Probiviri, le  
decisioni dei quali sono inappellabili.-

### TITOLO III

#### Patrimonio sociale

Art. 16) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote sociali di lire 1000 (mille) ciascuna;
- b) dal fondo di riserva;
- c) da proventi eventuali;
- d) da beni mobili ed immobili;

La quota sociale, unica per ciascun socio, non è ne-  
goziabile.

Art. 17) Il pagamento della quota sociale e della tas-

sa di ammissione, da versarsi dai nuovi soci, viene fatto ordinariamente in una sola volta, il Consiglio di Amministrazione ha però la facoltà di ammettere il pagamento rateale fissandone la scadenza, e mediante trattativa sul credito del latte.

#### TITOLO IV

##### Ordinamento sociale

Art. 18) Al regolare funzionamento regolare della Società si provvede con:

- a) assemblea generale dei soci;
- b) consiglio di Amministrazione;
- c) collegio sindacale;
- d) collegio dei Probiuiri.

X Art. 19) Entro il mese di marzo di ogni anno si riunisce l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale. In tale assemblea si dovrà in particolare:

- a) esaminare ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio precedente, sentire le relazioni del sindaco e del Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) deliberare su altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 20) Il consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea generale dei soci in altre epoche e

dell'anno. Lo deve fare quando lo richiada almeno la metà piú uno dei soci con ordine del giorno motivato. Se l'oggetto indicato è di competenza dell'assemblea il Consiglio di Amministrazione dovrà dar corso alla richiesta nel termine di 15 giorni. In caso di rifiuto non giustificato, l'assemblea verrà convocata dal collegio sindacale.-

Art. 21) La convocazione dell'assemblea è fatta con avviso affisso nei locali della società e con avvisi personali ai soci almeno tre giorni prima che essa abbia luogo.

Art. 22) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro socio nominato dall'assemblea.-

Art. 23) L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti la metà piú uno dei soci regolarmente iscritti. Non raggiungendo tale numero, si procederà ad una seconda convocazione che potrà avvenire alla distanza di 24 ore dalla prima. In tale caso l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci convenuti e per tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, escluso quello relativo allo scioglimento, liquidazione e trasformazione della società per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei presenti

aventi diritto al voto.

Art. 24) Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Potrà farsi rappresentare da altro socio o da membro di famiglia maggiorenne con semplice delega in carta semplice. Ogni socio non può avere più di una delega. Gli amministratori non possono avere deleghe.

Art. 25) Le elezioni dei Consiglieri, dei Sindaci o dei Proviviri sociali sono fatte mediante scheda segreta. I candidati che ottengono il maggior numero di voti vengono proclamati eletti. Nei casi di parità di voto la nomina va al maggiore di età. Gli eletti dovranno accettare la carica seduta stante se presenti, entro otto giorni se assenti dall'assemblea. Nel caso che qualche socio eletto rifiutasse la carica, esso sarà sostituito da chi avrà raggiunto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione è composto da n° 19 Consiglieri eletti dall'assemblea dei soci e durate in carica due anni. Sarà composto dai 5 Consiglieri di Esmonzo, 1 di Colza, 2 di Quinis-Esmon, 1 di Esmon di Sopra, 1 di Maiase, 1 di Freese, 1 di Tartina, 2 di Preone, 1 di Viseo, 1 di Poltrone, 1 di Dighidria, 1 di Langis, 1 di Priuso-Medias. - Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. La votazione avverrà in una unica se-





data. Saranno eletti a Consiglieri i soci che nelle votazioni avranno riportato il maggior numero di voti, rispettando la ripartizione di cui sopra.

Art. 27) I Consiglieri dovranno essere iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed aver interamente versato la quota sociale sottoscritta. Il Consiglio dura in carica due anni e viene rinnovato ogni anno per nove diciannovesimi, il primo; per dieci diciannovesimi, il secondo e così via per ogni anno.

Nel primo anno i Consiglieri decadono mediante sorteggio. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di morte di un Consigliere lo sostituirà provvisoriamente e fino alla prossima assemblea colui che, nell'ultima elezione, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, rispettando ancora la ripartizione di cui all'art. 26.-

All'assemblea spetta la determinazione delle medaglie di presenza dovute per l'attività collegiale dei Consiglieri. Al Consiglio spetta la determinazione del compenso per i suoi membri che prestino continuamente la loro opera a favore della società. Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.-

Art. 28) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presiden-

te ed il Vice Presidente. Può delegare, determinando nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal V. Presidente e da un Consigliere. I poteri del Comitato sono stabiliti nella deliberazione con cui esso viene costituito. La deliberazione deve essere comunicata all'Assemblea nella sua prima riunione.

Art. 29) Il Consiglio si raduna in via ordinaria una volta al mese, in via straordinaria quando il Presidente lo reputi necessario o almeno un terzo dei componenti e i Sindaci lo richiedano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione:

- a) cura l'esecuzione della deliberazione dell'Assemblea;
- b) compie atti di ordinaria amministrazione;
- c) dà adesioni della società a Consorzi od organismi federali;
- d) conferisce procure sia generali che speciali;
- e) delibera l'ammissione, determinandone la relativa tassa, prende atto del recesso, dichiara la decadenza, determina l'esclusione dei soci;
- f) fissa il tasso di lavorazione ed il periodo di giacenza dei prodotti in latteria;
- g) applica le disposizioni disciplinari nei confronti

dei soci nei casi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno;


~~ESSENZA~~  
h) compila bilanci e relazioni;

1) apporta al presente Statuto le modifiche previste successivo art. 31.- Modifiche che devono essere comunicate immediatamente ai soci.-

Art. 31) Al Consiglio di Amministrazione è delegato il potere di apportare al presente Statuto tutte quelle modificazioni che risultassero necessarie per adeguarlo ad eventuali nuove disposizioni di legge.-

Art. 32) Il Presidente e chi ne fa le veci ha la rappresentanza sociale e la firma. Egli perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, contratti rilasciandone quietanza liberatoria. Egli ha anche la facoltà di stare in causa come attore e come convenuto, di nominare avvocati e procuratori alle liti, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. Può inoltre transire e comparire vertenze.


Art. 33) Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Dura in carica tre anni. I Sindaci effettivi devono presenziare alle assemblee e



alle sedute del Consiglio di Amministrazione. I loro compiti sono quelli fissati dalla Legge per i Sindaci delle Società Commerciali. Dalle loro osservazioni, rilievi e sopralluogo di cassa devono fare annotazioni su apposito registro che il Consiglio deve mettere a loro disposizione. Il Sindaco che non partecipa senza giustificato motivo, nello stesso esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, scade dall'Ufficio.

#### TITOLO V

##### Proviviri



Art. 34) Il Comitato dei Proviviri è composto da un Presidente e da due membri effettivi eletti dall'Assemblea possibilmente fra i non soci. Il Comitato dei Proviviri giudica con valore di arbitraggio convenzionale e civile, con obbligatorietà di esclusione delle parti, tutte le questioni che possono sorgere tra i soci e la società e fra i soci stessi in dipendenza del rapporto sociale. Gli interessati, qualora intendano impugnare i provvedimenti presi a loro carico dal Consiglio di Amministrazione, potranno presentare le loro osservazioni al Presidente del Comitato, il quale dovrà decidere a maggioranza di voti e comunicare con lettera raccomandata agli interessati. Le decisioni del Comitato sono inappellabili. I Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleg-



gibile.

## TITOLO VI

### Bilancio

Art. 35) L'esercizio sociale ha la durata di un anno e va dal primo gennaio al 31 dicembre. oltre al rendiconto economico e quello dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare una relazione per illustrare i dati del bilancio, per mettere in rilievo i principali fatti accaduti durante l'anno, per segnalare le rese medie del burro e del formaggio, per comunicare i provvedimenti presi contro i soci a norma dello Statuto sociale e del regolamento interno.

## TITOLO VII

### Penalità

Art. 36) Ogni socio è tenuto a conferire latte fresco (immediatamente dopo ogni mangitura, non filtrato, non adulterato, non scremato, non annacquato, secreto da bovine sane). Può essere conferito in latteria il latte di armente che abbiano partorito da almeno 10 giorni, previa provino fatte dal casaro per constatarne l'idoneità alla lavorazione. Il latte inoltre deve presentare colore, odore, sapore ed aspetto normali. Qualora il socio non osservi scrupolosamente le disposizioni del presente articolo e quelle dello Statuto in generale, deve versare alla cassa sociale, a tito-

le di penalità, entro dieci giorni dall'intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, una somma pari, nel minimo, al valore di un Q.le di latte introitato in latticini, nel massimo, al valore di tutto il latte introito in latteria nel giorno dell'infrazione. Il Consiglio di Amministrazione, nel curare l'applicazione del presente articolo, determina secondo criteri discrezionali, entro i limiti, l'ammontare della penalità.-

#### TITOLO VIII

##### Scioglimento della Società

Art. 37) In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art.23, nominerà, preferibilmente tra i soci, tre liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 38) In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale dedotte soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluta a fini di pubblica utilità di cui ne è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria.- a termini dello art.26 del D.L. ~~XXXIX~~ 14/12/1947 n.1577 e successive modificazioni.- =====

1: Cancellasi le parole: "o da membro di famiglia maggiore".-

2: Aggiungasi le parole: "Alla fine di ogni esercizio

sociale in particolare il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di esecutiva prudenza.- Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati: a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria; b) un dividendo ai soci nella misura massima del tasso dell'interesse legale commisurato sul capitale effettivamente versato; c) l'eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dalla assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dal Consiglio d'Amministrazione.- Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società "A.-

Postille due lette ed approvate.-

Enemonzo, addì venti febbraio millenovecentosessantasei

(20/2/1966).-

Micoli Tiziano = Taddio Alessandro = Bruno Lepre

Notaio (L.S.).-

Copia conforme all'originale, registrato a Tolmezzo il 12 marzo 1966 al n.371 Mod.I° Vol.195, che si rilascia alla costituita Società.-

Tolmezzo, 1112 marzo 1966.-

